

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 161/AV1 DEL 24/02/2016**

Oggetto: Convenzione per tirocinio e formazione con S.B.P.C. - Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva di Bologna.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere la richiesta della S.B.P.C. - Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva di Bologna , di stipulare apposita convenzione , al fine di consentire ai propri studenti , individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Dr. Carmine Di Bernardo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:

- Ø Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- Ø In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- Ø In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- Ø L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Ø Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Ø Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 12/02/2016 al prot. n. 12899, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. di Bologna, Dott. Silvio Lenzi, chiedeva la disponibilità a rinnovare la convenzione, già in essere, con questa AV1 (determina DAV1 n.253 del 24.03.2014) al fine di consentire ai propri allievi specializzandi, lo svolgimento di attività di tirocinio presso strutture o Servizi dell'Area Vasta 1.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia dell'Area Vasta 1, che si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. di Bologna trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- La Scuola assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
- L'ASUR - Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro .

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto e nell'ottica di collaborazione, che ha sempre ispirato i rapporti dell'Area Vasta n.1 con altri Enti, si ritiene di accogliere la proposta di attivazione di collaborazione come sopra meglio esplicitato.

Pertanto, si propone :

1. di accogliere la richiesta della S.B.P.C. - Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva di Bologna , di stipulare apposita convenzione , al fine di consentire ai propri studenti , individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria di Direzione
Dott. Riccardo Cecchini

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

Il Responsabile del
Dott.ssa Anna Olivetti

- ALLEGATI -

Ø **Convenzione con la Scuola di Specializzazione S.B.P.C. - Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.**

La presente convenzione ha lo scopo di permettere a Medici e Psicologi, allievi della S.B.P.C., lo svolgimento del tirocinio pratico di 150 ore annuali, finalizzato all'acquisizione di una esperienza pratica-applicativa di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza come previsto dalla normativa vigente - D. L. 509/98 art. 8 - per la formazione in psicoterapia, presso i servizi e le unità operative di pertinenza della struttura e/o dell'ente convenzionato.

Convenzione finalizzata allo svolgimento dei tirocini formativi in psicoterapia

CONTRAENTI:

Ø Azienda ASUR Marche - Area Vasta n. 1 , con sede in Fano Via Sebastiano Ceccarini,38 - P.I. o C.F. 02175860424 rappresentata dal Dr. Carmine Di Bernardo nato a Napoli il 30.11.1958 il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

Ø **S.B.P.C. - Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.** di Lenzi S. e Lambruschi F. ,Legalmente Rappresentata da Lambruschi F. (incarico di Presidente del CdA) e Lenzi S. (incarico di Vice-Presidente del CdA) ,con Sede Legale in Piazza di Porta San Mamolo, 7 a Bologna CAP 40136 Partita I.V.A. e C.F. 02370421204

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 della legge 18.2.1989, n. 56 prevede che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato DPR;

- la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva ha ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'autorizzazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la propria sede di Bologna con D.M. 26/7/2004 (G.U. n. 180 del 03/08/04) e presso la propria sede periferica di Forlì con D.D. del 25/01/2011 (G.U. n.32 del 09/02/2011) ai fini di cui l'art. 3 della Legge n.56/89, concernente l'ordinamento della professione di psicologo, e visto il Decreto 509/98, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

A partire dalla data della firma della Convenzione, n° _ **allievi iscritti** ai corsi di specializzazione in psicoterapia attivati dalla S.B.P.C. presso la propria Sede di Bologna (Piazza di Porta San Mamolo, 7 40136 BO) e la propria Sede Periferica di Forlì (Piazzale della Vittoria, 6 47122 FC), sono autorizzati a frequentare presso i Servizi e le Unità Operative di questa/o struttura/ente **N. 150 ore di tirocinio** pratico finalizzato alla formazione in psicoterapia, (secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Decreto 509/98 e dall'Art. 3 della L. 56/89).

Nei Servizi e nelle Unità Operative che la struttura/l'ente renderà disponibili per la frequenza dei tirocinanti S.B.P.C. si erogano servizi di Psicologia Clinica e/o Psicoterapia e saranno presenti Psicoterapeuti, che svolgeranno il ruolo di Tutor per il tirocinante della S.B.P.C..

Art. 2

Il periodo di frequenza e il numero degli allievi ammessi contemporaneamente saranno concordati con il Responsabile del Servizio, allo scopo di non intralciare l'attività svolta dal Servizio stesso.

Art. 3

La Scuola si impegna a comunicare ufficialmente e per iscritto ai Responsabili delle strutture e/o degli enti, il nome degli allievi S.B.P.C. autorizzati alla frequenza.

Art. 4

La Struttura e/o l'Ente è sollevata/o da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio in oggetto. La S.B.P.C. provvede annualmente al rinnovo di una polizza assicurativa con la REALE MUTUA Assicurazione a copertura di Infortuni e Responsabilità Civile terzi.

Art. 5

Al termine del tirocinio di 150 ore la Struttura e/o l'Ente attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del Responsabile del Servizio, per mezzo della compilazione del Libretto di Tirocinio che la S.B.P.C. fornisce ad ogni Suo Allievo.

Art. 6

La presente Convenzione ha durata di anni 2 , a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte della **S.B.P.C. - Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.** . Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente

convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A.R.. Resta inteso che, in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento della attività in corso.

(Luogo) , (Data)

Per l'Area Vasta n. 1

Il Direttore

Dr. Carmine Di Bernardo

.....

**Per Scuola Bolognese di Psicoterapia
Cognitiva**

Vice-Presidente

Consiglio

di

Amministrazione

Dott. Silvio Lenzi

.....

I dati forniti dalla struttura e/o dall'ente saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme previste dal D. Lgs. N. 196/2003. L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso interno.

E' facoltà della struttura e/o dall'ente richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, facendo apposita richiesta scritta a S.B.P.C..